

REGOLAMENTO (CEE) N. 2337/91 DELLA COMMISSIONE

del 1° agosto 1991

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 6403 originari dell'India, della Tailandia e dell'Indonesia, beneficiarie delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1991 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3835/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 6 del regolamento (CEE) n. 3831/90 è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 6 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 7 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per i prodotti del codice NC 6403 originari dell'India, della Tailandia e dell'Indonesia il massimale individuale è fissato a 4 200 000 ecu; che in data 12 giugno 1991 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari dell'India, della Tailandia e dell'Indonesia, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione; che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti dell'India, della Tailandia e dell'Indonesia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 5 agosto 1991 la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3831/90, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari dell'India, della Tailandia e dell'Indonesia:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci
10.0670	6403	Calzature con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 1991.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 126.